

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3204 del 10/07/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Manubiola in comune di Berceto (PR) - Richiedente Giorgio Valcavi - Sisteb PR16T0035 - Sinadoc 3528
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3314 del 10/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci LUGLIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/06/2016 registrata al PGPR/2016/9887 del 23/06/2016 con cui il sig Giorgio Valcavi c.f. VLCGRG48R23L820J residente in via Tassoni 15 nel Comune di Reggio nell'Emilia (RE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Manubiola, F 74 fronte/parte dei mappali 73/94/102/123/125/136/140/145/512/542 mq 8200 a Corchia in Comune di Berceto (PR), ad uso sociale senza fini di lucro (sportivo/ricreativo);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 212 del 13/07/2016 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PGPR/2016/12018 del 21/07/2016), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a €75,00 in data 15/06/2016;
- il canone per l'anno 2020 la somma pari a €128,02 in data 18/06/2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 01/02/2018;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire **Giorgio Valcavi** c.f. VLCGRG48R23L820J la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Manubiola di mq 8200 sita in località Corchia in Comune di Berceto (PR), catastalmente identificata al F 74 fronte/parte dei mappali 73/94/102/123/125/136/140/145/512/542, per **uso sociale senza fini di lucro (sportivo/ricreativo)** codice pratica **PR16T0035**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/06/2020 (PG/2020/98720 del 09/07/2020);

- 4 . di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in € 128,02, e dando atto che l'annualità in corso è già stata versata;
- 5 . di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
- 6 . di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00
- 7 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
- 8 . di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 11 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
- 12 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 13 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **Giorgio Valcavi**, c.f. VLCGRG48R23L820J (cod. pratica **PR16T0035**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Manubiola individuata al foglio 74 fronte/parte dei mappali 73/94/102/123/125/136/140/145/512/542 del Comune di Berceto (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 8200, è destinata ad uso sociale (ricreativo/sportivo).+

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a €128,02, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su c/c postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PGPR/2016/12018 del 21/07/2016 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Ad ARPAE
Piazzale della Pace 143121 PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

Risposta al PC.2016. 0014067
del 01.07.2016

E p.c. Geom VALCAVI GIORGIO

Via Tassoni 15
43100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA – PROSECUZIONE UTILIZZO IN LOCALITÀ CORCHIA DI AREA DEMANIALE DEL T. MANUBIOLA AD USO SPORTIVO RICREATIVO - AREA DEMANIALE A FRONTE DEL F.74 MAP. 73, 94, 102, 123, 125, 136, 140, 145, 512, 513, E 542 DEL COMUNE DI BERCETO

Vista la richiesta di proseguire con l'occupazione a scopo sportivo-ricreativo di una superficie demaniale localizzata nella sponda sinistra dell'alveo del T. Manubiola, eseguiti gli opportuni accertamenti nonché assunte locali informazioni che hanno evidenziato la compatibilità dell'utilizzo con l'ordinario regime idraulico del Torrente;

Considerato che tale occupazione è da tempo effettuata ad opera della locale Associazione Polisportiva che ne provvede alla custodia e sorveglianza dell'area e degli accessi, nonché alla manutenzione delle opere di difesa e del tratto di corso d'acqua;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche, si esprime

NULLA OSTA

dal punto di vista idraulico, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, alla prosecuzione nell'utilizzo della superficie richiesta con le seguenti prescrizioni:

A) Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua nel tratto antistante e per un centinaio di metri a monte e a valle dell'area in occupazione;

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.itE-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classif.					Fasc.		

- la conservazione dei beni concessi (del sedime demaniale, della vegetazione e formazioni naturali presenti);

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, custodia rimozioni di pericoli ecc.).

B) Sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

C) La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

La revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

D) nell'area in occupazione, compreso viabilità ed accessi:

- ✓ è fatto divieto aggiungere ulteriori strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza opportuna autorizzazione dell'Autorità Idraulica di riferimento; è consentito il solo inserimento di arredi verdi di tipo urbano da asportarsi a fine stagione estiva;
- ✓ è fatto divieto effettuare scavi e tombamenti, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno ed eseguire interventi sulla vegetazione di ripa al corso d'acqua senza specifica autorizzazione; La vegetazione arborea presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza;
- ✓ per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua (Torrente Manubiola), dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo, gli accessi ecc. possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e dei varchi medesimi;
- ✓ la manutenzione delle opere di protezione idraulica poste a monte è ad esclusivo carico del concessionario/utilizzatore e custode dell'area demaniale.

Il presente Nulla – osta è rilasciato ai soli fini idraulici e dovrà essere conservato sul luogo unitamente alla concessione ed esibiti ad ogni richiesta del personale istituzionalmente addetto alla vigilanza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco CAPUANO

(documento firmato digitalmente)

Il sottoscritto **Giorgio Valcavi** c.f. **VLGGRG48R23L820J** presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

Il concessionario

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.